

STATUTO

ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA POLISPORTIVA LAME

Assemblea straordinaria 22 gennaio 2014

Art. 1 – COSTITUZIONE E SEDE

1. La “Associazione Dilettantistica Polisportiva Lame”, in seguito per brevità Polisportiva o Polisportiva Lame, costituitasi a Bologna il 04/06/1984 e attualmente con sede sociale in Bologna, è un’associazione sportiva dilettantistica regolata dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, sorta per lo sviluppo della pratica sportiva e dell’educazione fisica a favore di tutte le categorie di cittadini.
2. La Polisportiva Lame compie le proprie scelte e sviluppa le proprie attività in modo autonomo senza con ciò trascurare i necessari collegamenti con gli Enti Locali, con gli Enti di Promozione Sportiva, con Circoli e Centri di ritrovo, con i Sindacati, come pure con le Scuole, il Coni, le Federazioni Sportive e tutte le organizzazioni che perseguono scopi affini.
3. Nel rispetto di questo spirito la Polisportiva Lame ha conseguito il riconoscimento ai fini sportivi dal Coni e aderisce all’ente di promozione sportiva U.I.S.P. (Unione Italiana Sport per tutti) e alle seguenti Federazioni sportive nazionali: F.I.H.P.; F.I.P.; F.I.G.C.; F.I.T.; F.I.J.L.K.A.M.; F.I.P.a.V.; F.G.d’I..

Art. 2 – SCOPI E STRUTTURA

1. La Polisportiva Lame:
 - E’ apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita della Polisportiva non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale;
 - Considera la pratica sportiva una delle componenti fondamentali per la formazione della personalità umana, opera per promuovere la diffusione dello sport quale diritto per tutti i cittadini e affinché lo sport si affermi nel nostro paese come servizio sociale;
 - Facilita la diffusione dell’educazione fisica e della pratica attiva dello sport in tutte le sue manifestazioni tra i giovani e tutti coloro che intendono praticare attività motorie.
 - Favorisce lo sviluppo dell’amicizia e della solidarietà tra chi pratica lo sport, contribuendo così all’affermazione dei diritti dell’uomo contro ogni forma di discriminazione e di sfruttamento, opera per la coesistenza e la pace;
 - Si batte per una giusta collocazione dello sport nella scuola, contribuendo con ciò al rafforzamento dell’ associazionismo sportivo e opera anche perché alla diffusione della pratica sportiva si accompagni la promozione di attività culturali - didattiche necessarie alla formazione di una personalità più equilibrata;
 - Opera con sportivi, organizzazioni pubbliche ed Enti Locali interessati, affinché allo sport dilettantistico siano dati i mezzi necessari per la propria evoluzione, nei suoi aspetti promozionali fisico-sportivi, formativi, agonistici oltre che ricreativi;
 - In collegamento con Enti e organizzazioni preposte, si impegna a impostare e controllare l’attività di educazione fisica e sportiva secondo sistemi tecnico-organizzativi e scientifici moderni;
 - Contribuisce ad interessare Enti, opinione pubblica e associati ai problemi dello sport.
2. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la Polisportiva potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva.
3. Nella propria sede la Polisportiva potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. Si impegna, a tal fine, a garantire che usufruiranno di detti servizi ricreativi solo i tesserati all’ente di appartenenza.
4. La Polisportiva è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di

prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

5. La Polisportiva accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni nonché agli statuti e ai regolamenti dell'ente di promozione cui risulta affiliata e alle federazioni di appartenenza, e altresì degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive nazionali alle quali delibererà eventualmente d'aderire, e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell'ente di promozione sportiva e della federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

6. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva o delle federazioni di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

7. La Polisportiva è suddivisa in Settori di attività. I Settori godono di autonomia gestionale ed economica, nel rispetto del principio dell'unicità del bilancio della Polisportiva.

Art. 3 – DOMANDA D'AMMISSIONE

1. Sono soci della Polisportiva tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative, previa iscrizione alla stessa ed eventuale tesseramento all'ente di promozione sportiva o alla federazione di appartenenza. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Possono far parte della Polisportiva, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della Polisportiva, dell'ente di promozione sportiva o della federazione di appartenenza e dei suoi organi. All'atto dell'ammissione i soci si impegnano al rispetto del Codice di Comportamento Sportivo approvato dal Coni.

3. Tutti coloro i quali intendono far parte della Polisportiva dovranno redigere una domanda su apposito modulo, accettare lo statuto e versare le quote sociali fissate dal Consiglio Direttivo.

4. La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione. Il Consiglio di Presidenza potrà, nei 60 giorni successivi all'ammissione, deliberare l'eventuale esclusione con provvedimento motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale ove venisse confermata anche dal Consiglio Direttivo che deciderà nella prima riunione utile.

5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. La Polisportiva Lama è composta da soci atleti, soci ordinari e soci sostenitori.

2. Sono soci atleti tutti coloro che praticano attività sportiva agonistica in uno dei Settori di attività della Polisportiva. Sono soci ordinari tutti coloro i quali, pur non svolgendo attività agonistica, praticano attività sportiva in uno dei Settori di attività della Polisportiva. Sono soci sostenitori tutti i cittadini che aderiscono alla Polisportiva per lo svolgimento di attività ludico-motoria o ricreativa.

All'atto dell'ammissione o del rinnovo la Polisportiva verificherà, ove necessario, l'idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva e sociale per cui si richiede l'iscrizione.

3. Tutti i soci hanno il diritto di:

- avere la tessera sociale;

- partecipare attivamente alle Assemblee e alle iniziative che la Polisportiva Lama organizza;
- discutere e votare eventuali modifiche allo statuto;
- discutere e votare i bilanci;
- usufruire di eventuali agevolazioni per i soci;
- praticare l'attività sportiva e ricreativa desiderata nei limiti e nei modi stabiliti dalla Polisportiva Lama.

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno della Polisportiva.

4. I soci hanno, altresì, il dovere di:

- rispettare lo statuto e le norme sociali;
- versare le quote sociali annuali e gli eventuali contributi straordinari;
- contribuire al rafforzamento della Polisportiva Lama, alla salvaguardia del suo buon nome, all'accrescimento del suo prestigio ed all'affermazione dei principi espressi nello statuto.

Art. 5 – DECADENZA DEI SOCI

1. I soci cessano di appartenere alla Polisportiva nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria;
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della Polisportiva, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- d) scioglimento della Polisportiva ai sensi dell'art. 26 del presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 6 - PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio sociale della Polisportiva Lama è costituito dalle proprietà mobiliari ed immobiliari, dai contributi, da lasciti o donazioni diverse, dalle quote associative versate annualmente dai soci, dai proventi delle varie iniziative attuate come attività sociali e da eventuali avanzi di gestione. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in alcun caso. Gli accordi di sponsorizzazione, in qualsiasi modo vengano proposti e per qualsiasi contropartita, devono essere sempre approvati dal Consiglio di Presidenza per diventare operativi.

Art. 7 - BILANCIO

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario della Polisportiva Lama iniziano il 1 Settembre di ogni anno e terminano il 31 Agosto dell'anno successivo.

2. Il Consiglio Direttivo delibera il bilancio della Polisportiva da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria della Polisportiva.

3. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Polisportiva, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

4. I bilanci (preventivo e consuntivo) devono essere presentati all'assemblea dei soci, per la discussione e l'approvazione entro 5 (cinque) mesi dal termine di ogni esercizio finanziario.

5. La gestione amministrativo-contabile di tutta la Polisportiva Lame è unica.

Art. 8 - ORGANI DELLA POLISPORTIVA

1. Sono organi della Polisportiva:

- l'assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Presidente;
- il Revisore dei conti.

Art. 9 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo della Polisportiva ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede della Polisportiva o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 10 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della Polisportiva i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari, anche di carattere federale, in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

Art. 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede della Polisportiva e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, consegna a mano, posta elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

3. L'assemblea ordinaria provvede, ogni tre anni, all'elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e

del Revisore dei conti.

Ogni assemblea di Settore provvederà alla preventiva designazione di uno o più candidati al Consiglio Direttivo della Polisportiva per l'elezione del Consigliere in rappresentanza del Settore.

4. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Polisportiva, in merito ad eventuali contributi straordinari proposti dal Consiglio Direttivo e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della Polisportiva che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 9, comma 2.

Art. 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede della Polisportiva e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, consegna a mano, posta elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione della Polisportiva, scioglimento della Polisportiva e modalità di liquidazione.

Art. 13 – VALIDITA' ASSEMBLEARE

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un Consigliere per ciascun Settore di attività e da un ulteriore numero variabile di membri stabilito dall'assemblea prima della votazione. In ogni caso tutti i Consiglieri dovranno essere votati ed eletti in sede assembleare ed il numero complessivo (sempre dispari) non potrà essere inferiore a 10 oltre al Presidente che verrà eletto dall'assemblea con votazione separata. In occasione della prima riunione utile, il Consiglio Direttivo eleggerà tra i propri membri, su proposta del Presidente, il Vicepresidente Vicario, il Vicepresidente Sportivo, il Segretario ed il Tesoriere che costituiranno il Consiglio di Presidenza.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni; i soci che non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica facente capo ad un ente di promozione sportiva; i soci che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente o di chi presiede la riunione è determinante

4. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi

ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

5. Il Consiglio Direttivo può assegnare particolari specifici incarichi a singoli soci anche se non Consiglieri.

Art. 15 – CONVOCAZIONE DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Si riunisce di norma una volta ogni tre mesi e comunque almeno quattro volte l'anno ed è convocato dal Presidente o per richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri, senza formalità.

Art. 16 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- attuare le finalità previste dallo statuto e dare attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- formulare gli indirizzi generali sulla programmazione dell'attività sociale;
- adottare gli indirizzi per la gestione amministrativa della Polisportiva e definire i criteri per l'impiego dei fondi da parte del Consiglio di Presidenza;
- deliberare l'importo delle quote associative per ciascuna categoria di Socio;
- proporre all'assemblea l'adozione di eventuali contributi straordinari una tantum;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 9, comma 2;
- analizzare l'andamento delle attività svolte;
- deliberare i bilanci (sia di previsione che consuntivo) da sottoporre all'approvazione assembleare;
- deliberare i regolamenti sociali attuativi dello Statuto o utili ai fini di una migliore organizzazione delle attività della Polisportiva;
- deliberare la costituzione di nuovi Settori di attività e/o lo scioglimento di Settori esistenti;
- decidere la costituzione (a carattere transitorio o permanente) di gruppi di lavoro o studio, definendone i compiti;
- adottare nei confronti dei soci, qualora si dovessero rendere necessari, provvedimenti disciplinari (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi, radiazione). I provvedimenti verranno adottati a maggioranza assoluta dei componenti e solo in caso di radiazione potranno essere impugnati dagli interessati dinanzi all'assemblea secondo quanto previsto dall'art. 5;
- ratificare le delibere del Consiglio di Presidenza per le determinazioni assunte dallo stesso con i poteri del Consiglio Direttivo e quelle di estrema urgenza assunte dal Presidente, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;
- deliberare su tutte le questioni la cui competenza non sia attribuita espressamente ad altro organo.

Art. 17 – IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente Vicario, dal Vicepresidente Sportivo, dal Segretario e dal Tesoriere eletti nel proprio seno in occasione della prima riunione del Consiglio Direttivo successiva all'elezione.

2. Il Consiglio di Presidenza si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Si riunisce di norma una volta al mese e comunque almeno nove volte l'anno ed è convocato dal Presidente o per richiesta di almeno 3 suoi componenti, senza formalità.

3. Il Consiglio di Presidenza ha il compito di:

- curare l'attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo;
- occuparsi dello svolgimento delle attività correnti;
- predisporre il progetto di bilancio di previsione e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo nonché deliberare in merito alle variazioni al preventivo purché all'interno del medesimo capitolo di spesa;
- definire, in accordo con i Settori, le modalità di svolgimento delle attività per cui il Consiglio

Direttivo ha deliberato le linee programmatiche;

- amministrare i fondi che sono a disposizione della Polisportiva, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo informando periodicamente lo stesso;
- deliberare in merito all'esclusione dei nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 3;
- deliberare in merito alla stipula di contratti di sponsorizzazione;
- adottare deliberazioni d'urgenza con i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendole, in tal caso, alla ratifica dello stesso nella sua prima riunione.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, al Consiglio di Presidenza si applicano le norme disposte per il Consiglio Direttivo.

Art. 18 – DIMISSIONI

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, i rimanenti provvederanno alla integrazione con il subentro del primo candidato in ordine di preferenze, alla carica di Consigliere non eletto avuto riguardo, eventualmente, al Settore di riferimento.

2. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

3. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente Vicario fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva. Le dimissioni del Presidente, o la sua decadenza per qualunque causa, non comportano la decadenza del Consiglio Direttivo ma solo delle cariche ricoperte dai Consiglieri che compongono il Consiglio di Presidenza che rimarrà in carica in prorogatio. Dopo l'elezione del nuovo Presidente si procederà ex novo alla designazione dei componenti del Consiglio di Presidenza secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 1.

4. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione, e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria della Polisportiva, il Consiglio Direttivo ed il Consiglio di Presidenza resteranno in carica in prorogatio.

5. In caso di decadenza del Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto anche il Consiglio di Presidenza. In caso di dimissioni dalla carica di Consigliere di uno dei componenti del Consiglio di Presidenza si procederà alla sostituzione del Consigliere secondo quanto previsto dal comma 1 ed alla successiva elezione alla carica vacante in seno al Consiglio di Presidenza con nuova votazione del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni dalla sola carica di Vicepresidente Vicario, Vicepresidente Sportivo, Segretario o Tesoriere ma non da quella di componente del Consiglio Direttivo, si procederà alla sola sostituzione della carica rimasta vacante in seno al Consiglio di Presidenza.

Art. 19 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti o rappresentati in assemblea. Il Presidente dirige la Polisportiva e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Convoca e presiede le riunioni. Può delegare i Consiglieri di Settore a firmare in sua vece (solo per atti inerenti il Settore stesso).

2. Nei casi di estrema urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza, salvo ratifica da parte dell'organo competente alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Art. 20 – I VICEPRESIDENTI

1. Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
2. Il Vicepresidente Sportivo sovrintende, unitamente al Presidente, alla gestione sportiva della Polisportiva e sostituisce il Presidente in caso di contemporanea assenza anche del Vicepresidente Vicario.

Art. 21 – IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente, del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, provvede alla tenuta dei libri sociali e coordina l'attività generale della segreteria.
2. Il Tesoriere sovrintende a tutto il movimento finanziario, cura l'amministrazione della Polisportiva e si incarica delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio di Presidenza.

Art. 22 - IL REVISORE DEI CONTI

1. La gestione amministrativa della Polisportiva è controllata da un Revisore dei conti eletto dall'assemblea fra i Soci o terzi che sia in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Ha il compito di controllare l'andamento amministrativo della Polisportiva, la regolare tenuta della contabilità, dei bilanci e delle scritture, nonché di vigilare sull'osservanza dello statuto.
2. Il Revisore è eletto dall'assemblea generale dei soci, decade automaticamente ogni tre anni ed è rieleggibile. Non decade in caso di decadenza anticipata del Consiglio Direttivo.
3. Il Revisore dei conti dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione dei bilanci consuntivi annuali, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo. Qualora il Revisore dei conti ritenesse opportuno elevare rilievi sulla tenuta dei conti durante l'esercizio dovrà tempestivamente notificarli al Presidente.
4. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dell'incarico sarà sostituito da quello che ha avuto il maggior numero di voti in assemblea.
5. Il Revisore partecipa di diritto a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza, senza diritto di voto. La carica di Revisore è incompatibile con quella di Consigliere.

Art. 23 - SETTORI DI ATTIVITÀ

1. Funzione dei Settori è quella di organizzare e coordinare le attività di gruppi di Soci che coltivano interessi o praticano discipline sportive omogenee operando sempre nel rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti sociali.
2. I Settori di attività possono essere costituiti o sciolti con delibera del Consiglio Direttivo.
3. Ogni Settore di attività esplica la propria azione attraverso assemblee dei gruppi di soci interessati, le quali designano uno o più candidati al Consiglio Direttivo della Polisportiva per l'elezione del Consigliere in rappresentanza del Settore. Colui il quale verrà eletto dall'Assemblea generale dei soci all'interno del Consiglio Direttivo in rappresentanza del Settore (c.d. Consigliere di Settore), avrà funzioni di coordinamento e dovrà periodicamente riferire al Consiglio Direttivo della Polisportiva circa i problemi ed i programmi del Settore.
4. Ogni Settore ha il compito di
 - convocare l'assemblea del Settore almeno una volta all'inizio di ogni quadrimestre di attività;
 - concorrere alla realizzazione dei programmi della Polisportiva;
 - proporre all'esame del Consiglio Direttivo della Polisportiva i propri programmi e bilanci;
 - attenersi alle decisioni finali e generali di competenza del Consiglio Direttivo della Polisportiva;
 - coordinare tutti gli impegni e le attività di competenza specifica del Settore;
 - mantenere e sviluppare i collegamenti con gli altri Settori di attività;
 - predisporre la proposta di bilancio di previsione del Settore entro il mese di Ottobre;

- contribuire alla formazione dei quadri e dei tecnici della Polisportiva.

5. I Settori di attività dimensionano i loro mezzi economici in armonia con le necessità e con le possibilità complessive della Polisportiva. Per ogni Settore di attività è prevista la tenuta di una contabilità separata (il bilancio di previsione deve essere approvato dal Consiglio Direttivo) e la costituzione di un fondo spese.

Art. 24 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie insorgenti tra la Polisportiva ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale che giudicherà secondo equità. Le modalità di costituzione saranno quelle previste dalla federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.

Art. 25 - COLORI SOCIALI - EMBLEMA

1. I colori sociali della Polisportiva Lame sono il BIANCO e il ROSSO. È facoltà dei singoli Settori adottare altri colori, ma solo previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 26 - SCIoglimento DELLA POLISPORTIVA LAME

1. Lo scioglimento della Polisportiva è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento della Polisportiva deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. In caso di decisione di scioglimento l'Assemblea determinerà, sentita l'Autorità preposta, la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione.

3. Nominerà uno o più liquidatori (scegliendo preferibilmente fra i soci) determinandone i poteri.

4. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti (al fine di perseguire finalità di utilità generale) a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva e comunque finalità di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva o delle federazioni a cui la Polisportiva è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.